




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1502

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015

N. 173 – 7 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1502

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015

N. 173 – 7 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-34 DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE...	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1502
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (Lega)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la Ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Si evidenzia che l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si compone di 7 capitoli e 34 articoli.

Il testo del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-5 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-34 dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la Ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2015 relativo all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Il disegno di legge, all'articolo 4, prevede che:

- agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto, valutati in euro 372.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1);

- agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

La relazione illustrativa riferisce che l'Atto di Ginevra per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è volto a rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso, in particolare:

- l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio;
- l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;
- l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative.

Venendo ai contenuti del Trattato internazionale da cui derivano effetti finanziari, si segnala che gli articoli dell'Accordo da cui, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, derivano nuovi o maggiori oneri sono i seguenti:

- l'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto di Ginevra del 2015, in materia di tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale, che stabilisce che il regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona da adottare nell'ambito dell'Unione particolare prevista dal medesimo accordo, definisce le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale.

Si rammenta che l'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, ha disposto la costituzione, tra gli Stati aderenti al medesimo accordo, di un'Unione particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra ora in esame, la registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione;

- l'articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra del 2015 (ora in esame) in materia di tassa individuale, che stabilisce che qualsiasi Parte contraente possa comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), che la protezione derivante dalla registrazione internazionale è estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa

a copertura del costo dell'esame del merito della registrazione internazionale. L'importo di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non può essere superiore all'equivalente dell'importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio. A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa;

- l'articolo 22, paragrafo 1, punto (c), che prevede che le delegazioni delle Parti contraenti presso l'Assemblea dell'Unione particolare sostengono le rispettive spese;
- l'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), in materia di finanze, che prevede che il bilancio dell'Unione particolare proviene, tra l'altro, dalle donazioni, dai lasciti e dalle sovvenzioni;
- l'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, che stabiliscono, rispettivamente, che il bilancio dell'Unione particolare proviene, tra l'altro, dai contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle altre fonti indicate nell'atto (tasse, ricavi da vendita di pubblicazioni e diritti su tali pubblicazioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni, affitti, investimenti e altre entrate) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell'Assemblea dell'Unione particolare; che l'Unione particolare ha un fondo d'esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, ove previsto dall'Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea può deciderne l'aumento.

La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell'eventualità in cui l'Unione particolare registri un'eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d'esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell'Assemblea;

Per la complessiva descrizione del contenuto dell'Atto si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** afferma che gli oneri derivanti dall'Atto di Ginevra sono valutati in complessivi 372.000 euro annui a decorrere dal 2023, e che agli stessi si provvede mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale (articolo 4, comma 1, del disegno di legge). Nello specifico, la RT osserva preliminarmente che, ai sensi della Decisione (UE) 2023/1051, gli Stati membri parte dell'Accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, sono autorizzati a ratificare l'Atto di Ginevra solo al fine di preservare l'anzianità e la continuità delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri. Non si ravvisano pertanto oneri finanziari derivanti da nuove iscrizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1; verrà confermato, invece, l'onere di pagare le altre tasse previste dall'articolo 7 dell'Atto in questione. In particolare, l'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto stabilisce le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale delle denominazioni registrate e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale. Nel caso delle registrazioni delle 174 denominazioni italiane la cui validità va estesa dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra, è necessario apportare alcune iscrizioni nel registro internazionale al fine di allinearle anche al medesimo Atto, pagando la relativa tassa di 800 CHF¹ (500 CHF + 300 CHF, ai sensi della Regola 8 (1) (ii) del regolamento di esecuzione con gli emendamenti approvati dall'Assemblea dell'Unione del luglio 2022), corrispondenti a 824 euro, arrotondato a 825 euro.

Si evidenzia che, rispetto a quando fu redatta la relazione tecnica, il cambio corrente è stato aggiornato e, applicando il tasso di cambio registrato al 2 febbraio 2024,² la predetta somma corrisponde a circa 859 euro. Pertanto, il valore totale delle tasse, relative ad altre iscrizioni nel registro internazionale, per perfezionare l'estensione della validità delle 174 denominazioni italiane dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra è di euro 143.550, arrotondato prudenzialmente a euro 144.000 (oneri valutati).

Si evidenzia che, applicando il tasso di cambio registrato al 2 febbraio 2024 (vedi sopra), la predetta somma corrisponde a circa 149.500 euro (con arrotondamento alle centinaia).

In merito all'articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, le Parti contraenti possono notificare al Direttore generale dell'OMPI il pagamento della tassa individuale. Pertanto è necessario prevedere le risorse finanziarie occorrenti a poter coprire tale onere per le denominazioni sopra richiamate. Tuttavia, la relazione fa presente che l'Atto di Ginevra è entrato in vigore solamente il 26 febbraio 2020. Al momento della redazione della relazione tecnica (prosegue la relazione medesima), diversi membri dell'OMPI sono candidati a diventare Parti contraenti dell'Atto di Ginevra, in quanto impegnati a completare la procedura di adesione e a perfezionarla depositando lo strumento all'OMPI, ai sensi dell'articolo 28 dell'Atto in questione. Altri membri dell'OMPI sono in fase di avvio della loro procedura nazionale di adesione. Si rileva, quindi, che appare complesso stabilire se e

¹ 800 Franchi svizzeri.

² Cambio al 2 febbraio 2024 dal sito della Banca d'Italia <https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/dailyRates>

quali delle nuove Parti contraenti sopra citate decideranno di attivare il pagamento della tassa individuale, *ex* articolo 7, paragrafo 4, e, in caso affermativo, la sua quantificazione, ulteriormente connessa al tasso di cambio fra la moneta nazionale della singola Parte contraente e il Franco svizzero, in caso sia necessario. Inoltre, non è possibile prevedere quando l'Italia diverrà Parte contraente dell'Atto di Ginevra. Solo in quel momento sarà possibile avere un quadro meglio delineato. Alla luce dei fattori sopra richiamati, secondo la RT, appare complesso indicare un valore preciso delle tasse individuali, espresso dapprima in franchi svizzeri e poi in euro. Secondo una valutazione conservativa e sulla sola base delle attuali Parti contraenti (Capo Verde, Cambogia, Samoa, Ghana) che hanno notificato il pagamento delle tasse individuali, tale importo potrebbe essere non inferiore ai 750 CHF per denominazione, corrispondenti, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a 772,5 euro, arrotondato a 773 euro

Pertanto, il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane potrebbe essere, verosimilmente, almeno 134.415 euro, arrotondato prudenzialmente a 135.000 euro (oneri valutati).

Si evidenzia che, applicando il tasso di cambio registrato al 2 febbraio 2024 (vedi sopra), l'ammontare della tassa individuale corrisponde a circa 805 euro (con arrotondamento all'unità) e il valore totale delle tasse individuali corrisponderebbe a circa 140.100 euro (arrotondato alle centinaia).

Si fa presente, altresì, che lo stesso articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra prevede che ogni Parte contraente possa comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio. In riferimento alle 174 denominazioni italiane e per far fronte a detto onere, si può valutare, prudenzialmente, in 200 CHF tale importo per denominazione, corrispondente, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a 202,78 euro, arrotondato a 203 euro. Pertanto, il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane potrebbe essere verosimilmente almeno 35.283,72 euro, arrotondato prudenzialmente a 36.000 euro (oneri valutati).

Si evidenzia che, applicando il tasso di cambio registrato al 2 febbraio 2024 (vedi sopra), l'ammontare della tassa amministrativa sopra individuato corrisponde a circa 215 euro (con arrotondamento all'unità) e il valore totale delle tasse amministrative corrisponderebbe a circa 37.400 euro (arrotondato alle centinaia).

La relazione tecnica osserva che, al fine di proteggere efficacemente le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche italiane nel mondo contro imitazioni, usurpazioni ed altri abusi, l'Italia ha la necessità di favorire la conoscenza dell'Atto di Ginevra, del suo funzionamento e dei suoi vantaggi, per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dagli oltre 163 Stati membri dell'OMPI (considerando tale numero al netto degli Stati membri dell'UE, e dei Membri dell'OMPI che già hanno aderito), ognuno dei quali potenzialmente candidato a diventare Parte contraente dell'Atto Ginevra. A tal

fine, appare necessario donare, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto, all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione ginevrina risorse finanziarie vincolate esclusivamente a tale scopo, per lo svolgimento di iniziative di promozione dell'Atto di Ginevra. A tale scopo, 55.000 CHF sono previsti come onere per anno, da versare all'Ufficio internazionale dell'OMPI, *ex* articolo 23 dell'Atto di Ginevra. Tale importo corrisponde, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a 56.650 euro, arrotondato prudenzialmente a 57.000 euro (oneri valutati)

Si evidenzia che, applicando il tasso di cambio registrato al 2 febbraio 2024 (vedi sopra), l'ammontare dell'onere annuale corrisponderebbe a circa 59.000 euro (arrotondato alle centinaia).

La RT osserva ancora che l'Assemblea dell'Unione può decidere che le Parti contraenti, comprese le organizzazioni intergovernative, versino contributi speciali nel caso in cui le altre entrate non fossero sufficienti a coprire le uscite [articolo 24, paragrafo 2, punto (v)]. La relazione tecnica precisa inoltre che il fondo di esercizio alimentato dai pagamenti sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, di cui all' articolo 24, paragrafo 5, è soltanto eventuale, in quanto subordinato ad una espressa previsione della medesima Unione. Tale ipotesi, tuttavia, è da considerarsi del tutto eccezionale: anche l'Accordo di Lisbona, firmato nel 1958 e in vigore dal 1969, prevede l'istituzione di un analogo fondo, ma la stessa Assemblea particolare dell'Unione non ha mai adottato questa decisione, che, dunque, non ha mai avuto esecuzione, mentre per quanto attiene al disposto dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (v), la circostanza si è verificata solo una volta. Tuttavia, nel caso estremamente improbabile del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal disegno di legge in commento si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Relativamente alla partecipazione di rappresentanti italiani all'Assemblea dell'Unione particolare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dell'Atto, la relazione tecnica fa presente che essa si svolge una volta all'anno in coincidenza delle Assemblee generali dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Nel caso dell'Italia, la partecipazione è garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra, eventualmente assistito dagli esperti in servizio presso la medesima Rappresentanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rileva come al momento della redazione della stessa sia allo studio una proposta di Regolamento UE³ volta a stabilire un legame tra il proprio sistema di protezione per i prodotti artigianali e industriali e il sistema di Lisbona. Viene sottolineato quindi che, nelle more dell'adozione del Regolamento, anche il ruolo delle Autorità nazionali competenti (nel caso dell'Italia il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) è, pertanto,

³ Regolamento in realtà adottato subito prima della presentazione del presente disegno di legge di ratifica ossia il 18 ottobre 2023 (Regolamento (UE) 2023/2411).

ancora da definire. La RT ritiene, quindi, che poiché il quadro giuridico non è ancora stato definito, gli oneri finanziari a carico del MIMIT non possono essere ancora quantificati. All'occorrenza, ad eventuali oneri finanziari aggiuntivi si provvederà quindi con apposito provvedimento legislativo. La relazione, in conclusione, precisa che le tasse di cui all'articolo 7 dell'Atto sono da considerarsi a carico della finanza pubblica di ciascuno Stato membro dell'Unione e non si considerano, in via prudenziale, come flussi di entrata al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il disegno di legge in esame ha ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2015 relativo all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Gli oneri derivanti dal provvedimento sono valutati dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in 372.000 euro annui a decorrere dal 2023 e sono riferiti:

- a specifiche disposizioni dell'Atto medesimo relative alle tasse che gli Stati aderenti devono versare in relazione a specifiche iscrizioni nel registro internazionale e al rilascio di estratti, attestati o altre informazioni dal medesimo registro (articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto);
- al pagamento della "tassa individuale" prevista per l'estensione alla parte interessata della protezione derivante dalla registrazione internazionale (articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto);
- alle contribuzioni liberali annuali al bilancio dell'organizzazione preposta, ai sensi dell'Accordo di Lisbona all'attuazione del medesimo accordo e degli Atti successivi (trattasi dell'Unione particolare operante nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – OMPI) [articolo 24, par. 2, punto (iii)].

La relazione tecnica rileva che la ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di realizzare l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona⁴ anche ai fini dell'Atto di Ginevra e che per la stima dell'onere oggetto di copertura, valutato in euro 372.000 annui a decorrere dal 2023, sono stati considerati i seguenti elementi: il valore totale delle tasse, relative ad altre iscrizioni nel registro internazionale, per perfezionare l'estensione

⁴ La relazione tecnica, in particolare, informa che a partire dal 1970 l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine.

della validità alle 174 denominazioni italiane (euro 144.000 euro annui) [articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto di Ginevra]; il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane (euro 171.000 annui) [articolo 7, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra]; il valore totale delle risorse finanziarie da donare (euro 57.000 annui) [articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di Ginevra]. Al riguardo, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri (riferita all'esercizio 2023, ora concluso), si rinvia a quanto osservato di seguito in merito ai profili di copertura finanziaria. Inoltre, pur considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, i suddetti oneri sono qualificati in termini valutati, anche al fine di tener conto del rischio di cambio derivante dalla circostanza che le suddette tasse e contribuzioni liberali sono erogate dagli Stati aderenti in franchi svizzeri (CHF), andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la stima dei relativi importi alla luce dell'attuale valore nominale del tasso di cambio CHF/Euro, aggiornato rispetto a quello riscontrabile al momento della redazione della relazione tecnica. Si prende atto, peraltro, che la relazione tecnica in merito all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, e ai relativi oneri valutati in 135.000 euro, riferisce della difficoltà di stabilire se e quali delle nuove Parti contraenti, impegnate a completare la procedura di adesione e a perfezionarla, decideranno di attivare il pagamento della tassa individuale e che, pertanto, appare complesso indicare un valore preciso delle tasse individuali. A tale proposito si osserva che, essendo passati alcuni mesi dalla data di presentazione del disegno di legge in commento, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla stima degli oneri sopra riportati, anche alla luce del numero delle procedure di adesione ad oggi effettivamente completate. Analogamente si rileva altresì che la relazione tecnica, in merito agli eventuali effetti di onerosità derivanti dall'attuazione dell'Atto in coordinamento con la corrispondente disciplina europea, con specifico riguardo ai compiti delle Autorità nazionali competenti (nel caso dell'Italia il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) riferisce che, al momento della redazione della stessa relazione, essendo allo studio una proposta di Regolamento UE in materia, non risultano quantificabili gli oneri a carico del ministero in parola. Tuttavia, considerata la recente adozione del suddetto Regolamento 2023/2411 (18 ottobre 2023, pubblicato il 27 ottobre 2023),

dovrebbe essere valutata l'opportunità di aggiornare la stima degli oneri alla luce del mutato assetto ordinamentale.

Con riguardo, altresì, agli eventuali oneri di cui all'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto, relativi, rispettivamente, ai contributi speciali a carico delle Parti deliberabili dagli organi dell'Unione particolare nonché al fondo di esercizio alimentato dai pagamenti anticipati da ciascun membro dell'Unione particolare, l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge prevede che agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Quanto alla partecipazione di rappresentanti italiani all'Assemblea dell'Unione particolare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dell'Atto, la relazione tecnica fa presente che questa si svolge una volta l'anno in coincidenza delle Assemblee generali dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e che la partecipazione italiana è garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana presso le Organizzazioni internazionali presenti a Ginevra, eventualmente assistito dagli esperti in servizio presso la medesima Rappresentanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Anche in tal caso pertanto, preso atto di quanto espressamente affermato dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità della summenzionata disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine si osserva, comunque, in via generale, che l'Atto di Ginevra nel suo complesso, come anche confermato dalla relazione illustrativa, determina un'estensione all'intera categoria delle indicazioni geografiche della protezione internazionale che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine. Inoltre, il medesimo Atto estende la portata sostanziale della citata protezione, al fine di comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona, prevedendo, altresì, un allargamento dell'ambito soggettivo della protezione, ammettendo a partecipare al sistema non solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative. Tutto ciò considerato, stante la portata estensiva dell'Atto in esame, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge in esame una clausola di

invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'Atto di Ginevra non indicate tra quelle onerose, o eventualmente onerose, rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del medesimo disegno di legge. In proposito appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'anno 2023, si segnala preliminarmente che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, andrebbe in ogni caso valutato se, tenendo conto della tipologia delle spese previste dal provvedimento, non sia comunque opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri dallo stesso derivanti e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, segnalandosi in ogni caso che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, del medesimo Atto oggetto di ratifica si farà fronte

con apposito provvedimento legislativo, mentre il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con riferimento a tali ultime disposizioni, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.